



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Atto n. **11/2020** del **09/04/2020**

**Oggetto:** SENTENZA EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, N. 4451/2019. - ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA DI UN EX-DIPENDENTE. - PAGAMENTO SPESE LEGALI. - RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO.

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **09:00** - in modalità videoconferenza (ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020) - si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **ROSSI DIEGO - Presidente della Provincia.**

All'appello risultano:

ROSSI DIEGO	Presente	MARI ANDREA	Presente
BENECCHI MARZIO	Presente	QUINTAVALLA GIUSEPPE	Presente
BERTOCCHI GIOVANNI	Presente	SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO	Presente
CANTONI GIANPAOLO	Presente	SPINA ALDO	Assente
DE MARIA FERDINANDO	Presente	TASSI CARBONI ALESSANDRO	Presente
DELSANTE GIUSEPPE	Presente	TREVISAN MARCO	Presente
GARBASI ALESSANDRO	Presente		

Presenti : **n.12** - Assenti: **n. 1**

Partecipa il Segretario Generale **ALFIERI RITA**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **DE MARIA FERDINANDO, QUINTAVALLA GIUSEPPE, TASSI CARBONI ALESSANDRO.**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Proposta di deliberazione n. **1421 / 2020**

Oggetto: SENTENZA EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, N. 4451/2019. - ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA DI UN EX-DIPENDENTE. - PAGAMENTO SPESE LEGALI. - RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO.

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso:

che con Atto G.P. n. 290/2013, veniva conferito all'Avv. Sergio Andrea Ghiretti di Parma, con Studio sito in B.go S. Brigida n. 1, l'incarico di difendere due dipendenti della Provincia di Parma nei confronti dei quali risultava aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma un procedimento registrato al n. 3765/2013, per reati loro ascritti in rapporto al compimento di atti inerenti l'esercizio delle proprie funzioni ed in relazione ad un sinistro stradale occorso in data 23/06/2012;

dato atto che per i dettagli del procedimento e gli atti citati in delibera si rinvia al fascicolo istruttorio, per tutela della privacy;

che il procedimento si concludeva per uno dei due interessati con l'archiviazione, mentre il secondo, nel frattempo transitato nei ruoli della Regione Emilia Romagna in forza della Legge 56/2014, in primo grado veniva ritenuto responsabile dell'evento e contestualmente condannato con provvedimento del Giudice dell'Udienza Preliminare n. 231/2017;

che l'ex-dipendente precitato, con nota P.E.C. del 31/08/2017, assunta a protocollo dell'Ente in pari data al n. 23817, comunicava l'intenzione di ricorrere in appello;

che la Provincia di Parma, stante l'avvenuto passaggio dell'ex-dipendente stesso nei ruoli regionali ormai a far tempo dall'01/01/2016, con nota prot. n. 24058 del 04/09/2017 chiedeva alla Regione Emilia-Romagna la presa in carico della sua posizione, anche con specifico riguardo alla prosecuzione della vertenza in sede giudiziaria in ordine all'appello che l'interessato, con la predetta nota del 31/08/2017, aveva espressamente dichiarato di voler promuovere;

che l'Amministrazione Regionale, a fronte della menzionata e descritta richiesta prot. n. 24058/2017 non rendeva alcun riscontro alla Provincia di Parma la quale, stante l'essere venuto meno del suddetto rapporto di dipendenza dall'01/01/2016 ed in assenza dell'indicazione, da parte dell'ex-dipendente condannato, di nominativi di legali tra i quali individuare il difensore per la fase d'appello di concerto con l'Amministrazione ai sensi dell'art. 12 del CCNL del 12/02/2002 per il personale dirigente – Regioni ed Autonomie Locali, non procedeva da parte sua al conferimento di alcun incarico legale, al quale tuttavia l'interessato dava corso in proprio, come dallo stesso comunicato con nota P.E.C. del 03/10/2017, assunta a protocollo dell'Ente in pari data al n. 26683;

che l'Amministrazione Provinciale sollecitava nuovamente alla Regione Emilia-Romagna la presa in carico della posizione del proprio ex-dipendente, ormai incardinato nei ruoli di quest'ultima, con note prot. n. 14982/2018 e 14984/2018;

che anche le suddette richieste rimanevano prive di qualunque riscontro da parte della Regione medesima;

che con Sentenza n. 4451/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, depositata in Cancelleria il 03/10/2019, l'ex-dipendente in parola veniva assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto;

che a mezzo nota del 14/10/2019, assunta a protocollo dell'Ente al n. 27516 in pari data, l'ex-dipendente medesimo chiedeva che l'Amministrazione si facesse carico delle spese relative al patrocinio legale in appello, svolto a suo favore dall'Avv. Sergio Andrea Ghiretti di Parma;

che l'Avv. Sergio Andrea Ghiretti faceva pervenire all'Amministrazione la nota pro-forma dallo stesso formulata e datata 14/10/2019, in relazione alla quale le spettanze a lui dovute per le prestazioni rese in sede d'appello a favore del citato ex-dipendente venivano quantificate in complessivi €. 17.509,44.=;

che la Provincia di Parma, nell'incertezza circa quale Amministrazione, tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia stessa, dovesse farsi carico degli oneri precitati, con note prot. n. 27887 del 18/10/2019, prot. 2329 del 31/01/2020 e deduzioni di cui alla nota prot. n. 4792 del 24/02/2020, formulava e argomentava un apposito quesito al Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica evidenziando, tra l'altro, la disciplina appresso riportata:

1. la legge 7 aprile 2014 n. 56 all'art. 1 comma 96 espressamente prevede quanto segue: Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

1 - il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento .....(omissis),

2 - (omissis);

3 - l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

4 – (omissis);

2. la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi rispetto ad una fattispecie sotto alcuni profili simile, correlata alla Legge Regionale della Toscana n. 9/2016, omologa della richiamata Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 13/2015, pare suffragare, con Sentenza n. 110 del 09/05/2018, quanto disposto da quest'ultima rispetto al contenzioso, sulla scorta dell'assunto per il quale, in linea generale, l'Ente che subentra nella funzione deve "succedere" anche nei procedimenti in corso innanzi all'Autorità Giudiziaria;

3. l'orientamento dell'ARAN, RAL\_1561, secondo cui la cessione del rapporto di lavoro, con conseguente trasferimento del dipendente presso altra amministrazione determina, automaticamente, il venire meno di ogni posizione di reciproco credito e debito tra le parti scaturente da quel rapporto e, quindi, anche della necessità/obbligo dell'ente di dare ulteriore applicazione alla disciplina contrattuale in materia di patrocinio legale a favore dello stesso dipendente trasferito;

che la Provincia – accertato in ogni caso il diritto del dipendente ad essere manlevato dalle spese per il patrocinio legale in appello, come quantificate dal difensore Avv. Sergio Andrea Ghiretti di Parma e stante la sua assoluzione con formula piena – al fine di dare comunque soddisfazione al diritto del lavoratore senza compromettere la posizione dell'Ente verso gli altri soggetti potenzialmente tenuti, avviava procedura di riconoscimento del debito nelle more della ricezione del predetto parere;

che peraltro la stessa procedura si arrestava a fronte del parere negativo espresso in data 29/01/2020 dall'Organo di Revisione il quale invitava l'Ente ad attendere la risposta del Ministero;

che con nota del 07/02/2020, assunta dall'Ente a prot. al n. 3269 del 10/02/2020, l'attuale legale dell'interessato Avv. Elena Arsura invitava e diffidava il Ministero a fornire risposta al quesito formulato dalla Provincia di Parma, senza sortire esito;

che inoltre, nel contesto del procedimento finalizzato al rilascio del parere formulava le proprie osservazioni l'interessato con nota del 21/02/2020;

che dette osservazioni sono state recepite e contro dedotte con nota della Provincia di Parma prot. n. 4792 del 24/02/2020;

che infine la Regione Emilia-Romagna, con nota del 02/03/2020 del Responsabile della propria Avvocatura, assunta a protocollo dell'Ente al n. 5563 in pari data, argomentava proprie osservazioni adducendo la competenza della Provincia di Parma circa il rimborso delle spese legali di cui in premessa, riferite all'appello promosso dal dipendente provinciale avverso la Sentenza n. 231/2017 del G.U.P. di Parma, appello come detto conclusosi favorevolmente per l'interessato, alla luce dell'avvenuto proscioglimento per non avere commesso il fatto;

considerato:

che, nella fattispecie, stante la sua assoluzione con formula piena, emerge comunque il diritto dell'interessato ad essere manlevato dalle spese per il patrocinio legale in appello, come quantificate dal difensore Avv. Sergio Andrea Ghiretti di Parma;

che a fronte dell'inerzia del Ministero ormai perdurante da oltre 150 giorni e della posizione (certamente discutibile sia nel merito che nella procedura suggerita) assunta dalla Regione Emilia-Romagna, occorre in primo luogo attivarsi per garantire il diritto al rimborso dell'interessato avviando nuovamente la procedura di riconoscimento del debito al fine di prevenire eventuali conseguenze ulteriormente dannose per l'Ente e comunque in generale per la finanza pubblica;

che conclusivamente pare corretto in questa fase dare soddisfazione al diritto del privato riservandosi ogni tutela nei confronti degli altri soggetti potenzialmente tenuti e, alla luce della Sentenza n. 4451/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, la Provincia ritiene di:

- 1.attivare nuovamente la procedura per il pagamento della somma come sopra determinata;
- 2.sollecitare il Ministero a trasmettere la soluzione proposta al quesito formulato;
- 3.riservarsi di ripetere la stessa nei confronti della Regione Emilia-Romagna, qualora il parere richiesto al Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 27887 del 18/10/2019 e sollecitato con successiva nota prot. n. 2329 del 31/01/2020, sortisse il riscontro circa la competenza della suddetta Amministrazione Regionale in ordine alla spesa di che trattasi;
- 4.riservarsi in caso contrario di ripetere la somma dalla Compagnia Assicuratrice;

che del resto, in linea di principio, l'obbligo gravante sull'Ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica;

che inoltre risulta oggettivamente praticabile la rifusione delle spese legali sostenute se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del servizio ed a condizione che, riconosciuta l'assenza del dolo o colpa grave, il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato;

che il rimborso della somma di €. 17.509,44.=, verrà inoltre richiesto anche alla Compagnia Assicuratrice Europ Assistance, ai sensi della Polizza di Assicurazione Tutela Legale n. 25426, operante all'epoca del sinistro del 23/06/2012;

che è altresì opportuno dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, onde poter procedere con tempestività;

Dato atto di dover pertanto dar corso al pagamento della somma come sopra quantificata, pari a complessivi €. 17.509,44.= a favore dell'Avv. Sergio Andrea Ghiretti di Parma, a manleva dell'ex-dipendente in parola;

Visti:

- l'art. 194, comma 1° - lettera a) e lettera e) - , del D.Lgs. 267/2000, che consente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;

- l'Atto di Consiglio Provinciale n. 53 del 20/12/2019, di approvazione del D.U.P. 2020-2022;

- l'Atto di Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2019, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020, contestualmente al Piano della Performance sempre 2020-2022;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e da ultimo modificato con atto dell'Assemblea medesima n. 1 del 7 marzo 2019;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui alla nota del 30/03/2020, assunta a prot. dell'Ente al n. 7792 del 31/03/2020, espresso ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b) – punto n. 6), del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ravvisata la necessità, come già sopra riportato, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUEL, al fine di procedere celermente con i successivi adempimenti,

## DELIBERA

di prendere atto della Sentenza n. 4451/2019 di cui in narrativa, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 05/07/2019 e depositata in Cancelleria il 03/10 successivo;

di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1° - lettera a) e lettera e) -, del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi €. 17.509,44.=, destinati all'Avv. Sergio Andrea Ghiretti di Parma in relazione alla difesa dallo stesso svolta, nella fase d'appello, a favore dell'ex-dipendente a suo tempo sottoposto al procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma e corrispondente al numero di R.G. 3765/2013;

di impegnare la predetta spesa complessiva di €. 17.509,44.= al capitolo 305700650000 (ex 3057-65/0) Spese notarili e legali del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che la documentazione di corredo della presente delibera, citata in narrativa, è conservata agli atti d'ufficio;

di dare atto che il Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza, predisporrà gli atti necessari per la liquidazione della somma suddetta a favore dell'Avv. Sergio Andrea Ghiretti di Parma;

di riservarsi fin d'ora di ripetere la somma di €. 17.509,44.= nei confronti della Regione Emilia-Romagna, qualora il parere richiesto al Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 27887 del 18/10/2019 e sollecitato con successiva nota

prot. n. 2329 del 31/01/2020, sortisse il riscontro circa la competenza della suddetta Amministrazione Regionale in ordine alla spesa in parola;

di dare atto che il rimborso della somma di €. 17.509,44.=, verrà inoltre richiesto anche alla Compagnia Assicuratrice Europ Assistance, ai sensi della Polizza di Assicurazione Tutela Legale n. 25426, operante all'epoca del sinistro del 23/06/2012;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUEL;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003).

Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **n. 12**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
<b>12</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Si astengono i Consiglieri: **BENECCHI MARZIO, QUINTAVALLA GIUSEPPE, SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO.**

**La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.**

Esito votazione sull'**immediata eseguibilità** del provvedimento: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **n. 12**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
<b>12</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Sull'immediata eseguibilità del presente atto si astengono i Consiglieri: **BENECCHI MARZIO, QUINTAVALLA GIUSEPPE, SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO.**

*N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione video relativa alla seduta.*

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia  
ROSSI DIEGO

Il Segretario Generale  
ALFIERI RITA



**PROVINCIA  
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E  
TRASPARENZA

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **1421/2020** ad oggetto:

" SENTENZA EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, N. 4451/2019. -  
ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA DI UN EX-DIPENDENTE. - PAGAMENTO SPESE  
LEGALI. - RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 06/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE**

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -  
ECONOMATO - SISTEMI INFORMATIVI**

Sulla proposta n. **1421/2020** ad oggetto:

**" SENTENZA EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, N. 4451/2019. -  
ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA DI UN EX-DIPENDENTE. - PAGAMENTO SPESE  
LEGALI. - RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO. "**

Preso atto delle motivazioni della proposta in oggetto, nel merito delle quali ci si rimette al parere tecnico espresso sulla medesima proposta, ed in particolare del fatto che "...occorre in primo luogo attivarsi per garantire il diritto al rimborso dell'interessato avviando nuovamente procedura di riconoscimento del debito al fine di prevenire eventuali conseguenze ulteriormente dannose per l'ente e comunque in generale per la finanza pubblica".

Valutato, sulla base delle predette motivazioni, il debito dell'ente certo, seppur eventualmente in via solidale con la Regione Emilia R., e quindi riconoscibile ai sensi dell'art. 197 c.1 lett a) ed in via sussidiaria lett. e), in quanto il debito nasce dalla sentenza definitiva, citata in atto, di assoluzione dell'ex dipendente della Provincia e dal mancato impegno da parte della Provincia dei fondi necessari alla corresponsione delle competenze dell'avv. Sergio Andrea Ghiretti.

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' contabile.

Si invita parimenti il Dirigente competente ad avviare ogni possibile azione al fine di procedere al recupero della somma di €. 17.509,44.= sia nei confronti Compagnia Assicuratrice Europ Assistance, ai sensi della Polizza di Assicurazione Tutela Legale n. 25426 citata in atto, sia nei confronti della Regione Emilia-Romagna, qualora il parere richiesto al Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica richiesto con nota prot. n. 27887 del 18/10/2019 e sollecitato con successiva nota prot. n. 2329 del 31/01/2020, sortisse il riscontro circa la competenza della suddetta Amministrazione Regionale in ordine alla spesa in parola.

Note:

Parma, li 06/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente

(MENOZZI IURI)  
(firmato digitalmente)